



Città di Bari

Ripartizione Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE
SUL
“BARATTO AMMINISTRATIVO”



PREMESSA

L'Amministrazione Comunale intende dotarsi di uno strumento che costituisca espressione del contributo concreto dei cittadini al benessere della collettività, così da realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando quel rapporto di fiducia tra la collettività e l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

In tale fase, avviata in via sperimentale nel 2016, si è cercato altresì di perseguire tale obiettivo primario tutelando altresì il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, il tutto nella ricerca di un'idonea modalità che concili l'obbligo del pagamento con le disponibilità economiche del nucleo familiare. Da ciò la proposta di tale istituto denominato "baratto amministrativo".

Sulla scorta dell'esperienza realizzata nella prima fase di sperimentazione, si è reso necessario ed opportuno aggiornare il regolamento stesso, cogliendo i suggerimenti pervenuti dalla collettività stessa, questi ultimi tutti finalizzati a rendere tale istituto maggiormente performante rispetto agli scopi prefissati.



Art.1 – Riferimenti Legislativi

L'art. 24 del Dl n.133 del 2014, come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014 n.164 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” così recita:

“I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute” .

Tale norma disciplina la possibilità per i comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi in materia di tutela e valorizzazione del territorio direttamente legati alla partecipazione delle comunità locali. In particolare stabilisce che i Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati “prioritariamente” da comunità di cittadini, ma anche da cittadini singoli, nell'ambito del territorio da riqualificare.



Art.2 – Il “baratto amministrativo”

Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare la disciplina del presente regolamento, in forza della quale, a fronte del riconoscimento di una riduzione, esenzione e/o pagamento del tributo annuale di competenza, il cittadino offre all'ente, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall'Ente.

Elementi caratterizzanti del “baratto amministrativo” sono:

- Modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini ben identificati;*
- corretta identificazione dei requisiti di accesso*
- corretta identificazione dei servizi oggetto del baratto,*
- identificazione da parte del Comune del limite di spesa annua oggetto di baratto;*
- tutela della privacy e della dignità dei cittadini.*

Art.3 – Destinatari del “baratto amministrativo”

Tale possibilità è concessa a cittadini singoli o associati in comunità di cittadini costituite in forme stabili e giuridicamente riconosciute, titolari di una propria distinta posizione tributaria per un importo annuale non inferiore ad € 80,00.

I singoli cittadini richiedenti, in via subordinata rispetto alle associazioni di cittadini, devono essere residenti maggiorenni nonché titolari di una propria posizione tributaria.

Sono esclusi i soggetti che si trovino in una situazione di contenzioso tributario con l'Amministrazione.



Art.4 – Applicazione del baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” è applicabile sempre e solo in “forma volontaria” ai cittadini, come individuati nell'art.2, con limitazione all'annualità di competenza in cui il baratto viene proposto.

Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini stessi. Gli interventi sono finalizzati a:

- *integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;*
- *assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.*

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- *manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;*
- *sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e sentieri;*
- *pulizia delle strade, piazze, mercati, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;*
- *pulizia dei locali di proprietà comunale;*
- *lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.*
- *Manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc.*

Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, strutturazione ed erogazione.



La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

In considerazione della tipologia degli interventi da effettuare, i tributi oggetto del “baratto amministrativo “ possono essere l’Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI), l’Imposta sulla Pubblicità e la Tassa sulle Occupazioni Pubbliche, ovvero analoghe forme di prelievo che dovessero essere successivamente istituite, in sostituzioni o ulteriori rispetto agli stessi attuali tributi.

Le entrate extratributarie da servizi pubblici resi dal Comune che possono essere oggetto del baratto amministrativo sono così individuate:

- 1) corrispettivi per il servizio trasporti scolastici ed asilo nido in relazione ad interventi di manutenzione degli edifici scolastici e di manutenzione e pulizia di edifici connessi quali palestre scolastiche;*
- 2) corrispettivi lampade votive in relazione ad interventi di manutenzione e pulizia dei cimiteri urbani e delle aree verdi in essi comprese e/o collegate.*

In relazione alla tipologia dei predetti interventi, vengono riconosciuti riduzioni o esenzioni nell'applicazione dei tributi correlati all'area di intervento oggetto del progetto di baratto proposto. La riduzione o esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e con riferimento alle attività che annualmente l'Amministrazione Comunale individuerà in funzione delle linee di intervento dalla stessa sempre annualmente determinate nell'ambito delle attività sussidiarie a quelle istituzionalmente rese sul territorio.

Tali agevolazioni tributarie sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

I singoli cittadini proponenti devono essere residenti maggiorenni ed avere una propria posizione tributaria.



Nel caso in cui l'importo totale delle richieste annuali fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" stanziato dal Comune, la graduatoria privilegerà prioritariamente le associazioni di cittadini e i cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando per questi ultimi un punteggio secondo i seguenti indicatori comunicati in occasione di pubblicazione del relativo bando:

CONDIZIONI

- LIVELLO ISEE € 15.000*
- LIVELLO ISEE € 7.500*
- STATO DI DISOCCUPAZIONE*
- REGIME DI CASSA INTEGRAZIONE*
- NUCLEI FAMILIARI (con 3 o più figli minori a carico)*
- NUCLEI MONOGENITORIALI (con minori a carico)*
- NUCLEI FAMILIARI con persone a carico affette da disabilità (psichica e motoria)*
- BENEFICIARI DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE (sussidi, benefici economici, ecc.)*
- MALATTIA GRAVE, INFORTUNIO O DECESSO DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE CHE ABBA COMPORTATO UNA RIDUZIONE DEL REDDITO*

E' nella discrezionalità dell'Amministrazione Comunale stabilire e rivedere, di anno in anno, i criteri ed il punteggio da assegnare ai suddetti indicatori



Qualora alla scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto massimo di spesa stabilito dall'Ente nel proprio Bilancio di Previsione, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopraggiungere successivamente allo spirare del termine ma sempre entro l'annualità di competenza, nel rispetto dell'ordine temporale di consegna (fa fede la data del protocollo dell'Ente o di trasmissione "via pec").

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta dallo stesso contribuente o da altra persona purchè maggiorenne, idonea al lavoro e facente parte dello stesso nucleo familiare anagrafico.

I cittadini proponenti renderanno la loro opera a titolo di volontariato, atteso che il loro supporto sarà reso in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività stabilito dagli uffici comunali, senza giustificato motivo o autorizzazione preventiva da parte degli stessi uffici competenti alla verifica dell'espletamento delle attività progettuali, è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito ai fini del "baratto amministrativo".

Art.5 – Requisiti per l'attivazione degli interventi

I cittadini, singoli o in associazione, che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti

- *Residenza nel Comune di Bari;*
- *Età non inferiore ad anni 18;*



- *Idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;*
- *Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.*

L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Bari.

Art.6 – Istruttoria preliminare all'avvio del "baratto amministrativo"

Con l'approvazione del Bilancio di Previsione è stabilito l'importo complessivo da destinare al "baratto amministrativo" per ogni annualità interessata.

L'Amministrazione Comunale annualmente individuerà, nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, le aree di intervento nell'ambito delle quali le associazioni di cittadini e/o i cittadini stessi potranno presentare propri progetti oggetto di "baratto amministrativo".

Tali aree di intervento saranno prioritariamente individuate dai singoli Municipi nel rispetto delle esigenze manifestate dalla collettività amministrata nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Con la medesima delibera, l'Amministrazione individua i tributi e le entrate extratributarie oggetto di esenzione o riduzione, in corrispondenza alle attività di cui ai progetti di intervento.



L'Amministrazione Comunale provvederà, con specifico bando, a comunicare i termini entro i quali i cittadini/contribuenti potranno presentare le loro proposte di adesione al baratto amministrativo.

La domanda dovrà essere presentata presso la Ripartizione Tributi ovvero presso la sede dei singoli Municipi competenti per area di intervento. La modulistica sarà reperibile presso il sito web del Comune di Bari, ovvero direttamente presso l'U.R.P. e/o la Ripartizione Tributi e/o gli stessi singoli Municipi.

La Ripartizione Tributi è la struttura individuata dal funzionigramma comunale per il coordinamento, l'avvio e la conclusione dell'intera fase istruttoria. In tale fase sarà fornito il necessario ed indispensabile ausilio dai Municipi e dagli altri uffici comunali competenti per tipologia di intervento.

Nel caso in cui il baratto amministrativo dovesse riguardare entrate extratributarie non di competenza della Ripartizione Tributi, le istanze pervenute saranno direttamente inoltrate alla struttura comunale competente alla gestione delle stesse, la quale dovrà avviare e portare a compimento l'intera fase istruttoria.

Art.7 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad un bando pubblico adottato dall'amministrazione su istruttoria iniziale della Ripartizione Tributi;

b) la proposta sia presentata in via autonoma dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento, anche su impulso dei singoli e diversi Municipi. La stessa dovrà ricevere comunque il parere favorevole del Municipio e degli uffici comunali competenti per area e tipologia di intervento.



2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, dovrà essere fornita comunicazione al proponente in ordine al tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti, oltre allo stesso esito dei pareri richiesti.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:

a) generalità complete del proponente (singolo o associato),

b) Possesso dei requisiti richiesti, Attività

c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività

d) servizio da svolgere nell'ambito delle attività

e) servizi previsti dal presente Regolamento,

f) disponibilità in termini di tempo,

g) eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici competenti per una prima valutazione "tecnica e finanziaria" in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente. Tale valutazione sarà effettuata dagli uffici comunali competenti in ragione della tipologia di intervento proposto.



7. La struttura procedente, Responsabile del Procedimento in quanto competente in termini di gestione delle entrate oggetto del baratto amministrativo, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, sottoponendo la stessa al vaglio della Giunta.

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, la struttura Responsabile del Procedimento informa il richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del Procedimento incardinato nella struttura comunale competente per materia.


10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 8 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole, di ogni ordine e grado, quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.

2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

L'istanza/proposta, una volta esaminata ed approvata dalla struttura comunale competente in ragione dell'intervento proposto, come innanzi precisato, sarà posta in esecuzione attraverso la medesima struttura comunale in quanto individuata quale responsabile del tutoraggio dell'intervento e pertanto deputata al controllo della corretta esecuzione dell'attività progettuale. Tale struttura comunale dovrà quindi



assolvere tutti gli obblighi legati a garantire la sicurezza sul posto di lavoro e l'assicurazione per infortuni. In tale attività la Ripartizione Personale del Comune di Bari fornirà il necessario supporto.

La struttura comunale individuata per la tipologia di intervento proposto individuerà un proprio dipendente responsabile (tutor) come coordinatore e controllore dell'attività resa dall'associazione di cittadini e dal singolo cittadino/contribuyente proponente il baratto amministrativo.

Il costo dell'intervento proposto dall'associazione e/o dal cittadino/contribuyente sarà quantificato in un monte ore totale suddiviso in moduli/attività composti da n. 8 ore ciascuno tale da coprire parzialmente o totalmente l'importo complessivo della pretesa tributaria annuale dell'Ente riferibile al soggetto proponente, riconoscendo n.1 ora giornaliera di prestazione ogni € 10,00 .

Il contribuyente potrà prestare il proprio intervento anche su moduli/attività differenti.

Il modulo minimo previsto in n. 8 ore potrà essere realizzato anche in più giorni, secondo quando concordato con il Referente/Tutor comunale.

Tale importo risulta comprensivo del tributo oggetto del baratto amministrativo pari ad € 9,00, nonché degli ulteriori costi assicurativi e oneri riflessi di cui al successivo art.10 .

Ai fini dell'ammissione dell'istanza, è altresì stabilito che il cittadino presenti certificazione medica di buono stato di salute.

Il destinatario del baratto amministrativo è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia".



Sulla base delle relazioni che saranno presentate dagli uffici comunali e dai “tutor” deputati al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di “baratto amministrativo” da parte dei cittadini/contribuenti, la Ripartizione Tributi provvederà ad adottare atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale previsto annualmente nel Bilancio di Previsione.

Art. 9- Registrazione delle attività svolte

In apposito registro saranno riportati i giorni in cui gli interventi saranno espliciti, al fine di conteggiare il monte ore destinato al “baratto amministrativo”.

Lo svolgimento degli interventi può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del tutor.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire, se occorre, anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Dirigente del settore di riferimento.

Art. 10 - Assicurazione

I cittadini che aderiscono al “baratto amministrativo” saranno assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività .

Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione.



Il cittadino proponente risponderà altresì personalmente di eventuali danni a cose e/o a persone non coperti da polizze assicurative ordinarie obbligatorie per legge.

Art. 11 Mezzi e strumenti

Il Comune di Bari, laddove necessario, può fornire ai cittadini i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei destinatari del “baratto amministrativo”, corsi di formazione in materia.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio. Il destinatari del baratto amministrativo è tenuto ad indossare apposito cartellino identificativo ed eventuale gilet fortini dal Comune durante lo svolgimento degli interventi oggetto del presente regolamento.

Art. 12 - Tutela della dignità e della privacy del cittadino

Il Comune di Bari è tenuto a tutelare la dignità di ogni cittadino durante la fornitura del servizio, il quale ha diritto di svolgere l'attività richiesta in forma privata e quindi non identificabile e/o discriminabile per l'attività che sta svolgendo

Art. 13- Entrata in vigore

Il presente regolamento, se approvato entro il termine di legge fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione, espleterà immediatamente i propri effetti già a partire della prima annualità del medesimo Bilancio di Previsione. Nel caso in cui l'approvazione del presente regolamento dovesse avvenire invece



successivamente, l'entrata in vigore sarà invece posticipata al primo gennaio dell'anno successivo quello di intervenuta esecutività della stessa deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione.

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte in ogni caso ad un ulteriore periodo di sperimentazione della durata di due anni.

Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento delle associazioni e di cittadini che svolgono gli interventi e le attività progettuali, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare ulteriori interventi correttivi e migliorativi.

Il presente regolamento, con effetto dalla data di entrata in vigore, sostituisce integralmente il precedente regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2016.



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Michelangelo Cavone

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>